



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. 14/2015/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 15 gennaio 2015 composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario relatore

Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di **Belveglio (AT)** pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 11 dicembre 2014;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto d'indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Vista l'Ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il dr. Baldi Cristiano;

Udito il relatore;

PREMESSO CHE

Il sindaco del comune di **Belveglio** (AT), con nota n. 1411 del 3 dicembre 2014, chiedeva all'adita Sezione l'espressione di un parere in ordine alla possibilità di assumere due unità con contratto part time di 18 ore *"in sostituzione del posto a tempo pieno vacante in pianta organica per turn over"*.

AMMISSIBILITA'

La richiesta di parere è formulata ai sensi dell'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3".

Preliminarmente occorre valutare l'ammissibilità dell'istanza in oggetto, alla luce delle condizioni stabilite dalla Sezione delle Autonomie (delibera 10 marzo 2006, n. 5) e dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (delibera 17 novembre 2010, n. 54).

Sotto il profilo soggettivo, la presente richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo legittimato a proporla.

Parimenti, va riscontrata l'ammissibilità oggettiva trattandosi di questione riconducibile alla materia della contabilità pubblica come definita dalle sopra citate delibere.

MERITO

La questione proposta dal comune di Belveglio (AT) attiene alla possibilità di assumere due unità di personale con contratto part time di 18 ore in sostituzione di un posto a tempo pieno previsto in pianta organica e reso vacante *"a seguito di turn over"*.

Il comune di Belveglio, contando di 347 abitanti, non è soggetto al Patto di stabilità e, conseguentemente, in materia di assunzione di personale, è

soggetto ai seguenti vincoli previsti dall'articolo 1, comma 562, legge n. 296/2006:

- a) ammontare della spesa di personale non superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2008;
- b) assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno.

Ipotizzando il verificarsi di entrambe le condizioni sopra esposte, l'ente locale ha facoltà di procedere ad assunzione di personale a tempo indeterminato nel rapporto (turn over) di 1 a 1.

Ciò posto, il dato letterale della normativa sopra richiamata esclude la possibilità prospettata dal comune di Belveglio.

I vincoli assunzionali, infatti, sono di due tipi: uno legato all'aggregato della spesa di personale, l'altro parametrato all'individualità dell'unità di personale cessata.

La prospettazione del comune di Belveglio – assunzione di due unità a tempo parziale in sostituzione di una a tempo pieno – per quanto comprensibile nella finalità di differenziare l'esperienza professionale acquisibile, specie in un ente di ridotte dimensioni, supera il dato normativo arrivando a parametrare la regola del turn over al costo dell'unità cessata da sostituire. Detto in altri termini, seguendo una simile impostazione, sarebbe possibile sostituire un'unità di personale cessata con una pluralità di altre sempreché il monte ore complessivo resti invariato.

Tale prospettazione, tuttavia, va oltre il vincolo normativo e non risulta, pertanto, sostenibile. Essa, inoltre, potrebbe portare ad un ampliamento della pianta organica che, certamente, non è nelle intenzioni della *ratio legis* sottesa al richiamato comma 562.

Analoga conclusione, d'altra parte, era già stata raggiunta dalla Sezione controllo per la Sardegna con la deliberazione n. 67 del 23 luglio 2012.

In quella pronuncia, infatti, si rileva che *“utilizzare il criterio dell'equivalenza della spesa (risparmio di spesa derivante dalle cessazioni=spesa nuove assunzioni) per gli Enti non soggetti al patto di stabilità, potrebbe portare al paradosso che a fronte di un'unica cessazione l'Ente si troverebbe nelle condizioni di potere procedere a più assunzioni fino al totale utilizzo del risparmio di spesa ottenuto a fronte dell'unica cessazione intervenuta. E ciò in controtendenza rispetto all'esigenza di contenimento del numero dei dipendenti pubblici”*.

Di contro, analogo rischio (maggiore spesa) non si avrebbe in caso di *turn over* 1 a 1: in tal caso, infatti, questo rischio "sarebbe scongiurato dall'obbligo in capo all'Ente di rispettare gli ulteriori limiti di spesa (rapporto tra la spesa per il personale e la spesa corrente, insuperabilità della spesa sostenuta nel 2008)".

La Sezione, pertanto, ritiene aderente al dettato normativo di cui all'art. 1, comma 562, della L. n. 296/2006, che mira a contenere il numero dei dipendenti e a ridurre la spesa per il personale, la soluzione che limita il *turn over* al numero delle cessazioni intervenute.

P.Q.M.

Nelle considerazioni che precedono è espresso il parere della Sezione.

Così deciso nell'adunanza del 15 gennaio 2015.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Il Magistrato Relatore
F.to dott. Cristiano Baldi

Il Presidente
F.to dott. Mario Pischetta

Depositato in Segreteria il 20/01/2015
Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico Sola